Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2342

23.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2342 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 per quanto riguarda i controlli di conformità di alcuni oli extra vergini di oliva monovarietali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 90 *bis*, paragrafo 6, primo comma, lettere b) e c), e l'articolo 91, primo comma, lettere b), d) e g),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione ([2]) stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull'olio di oliva per verificare l'attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione ([3]).

(2) Per consentire l'esecuzione di controlli di conformità dell'olio extra vergine di oliva ottenuto esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice, è opportuno aggiornare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità e quelli degli operatori in materia di conservazione dei registri.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

(4) La nuova campagna di commercializzazione per l'olio di oliva inizia il 1° ottobre 2026, pertanto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino i propri obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 1 e 1 *bis*.»;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

«1 *bis*. Ai fini dei controlli di conformità, gli operatori devono essere in grado di identificare, dal frantoio e fino alla fase di imbottigliamento, gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.»;

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva (GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/oj).
([3]) Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore che figura sull'etichetta, l'operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 8, 8 *bis* e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti:

a) dati di fatto o dati scientificamente provati;

b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;

c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell'Unione e nazionali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN